



REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI – COeSO SDS

Approvato con Delibera Giunta Esecutiva n. 25 del 21/12/2022



Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

Articolo 2 – Informazione

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 – Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

Articolo 5 – Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 6 – Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa o di erogazione di contributi

Articolo 7 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Articolo 9 – Abrogazioni

Articolo 10 – Regolamentazione di servizi

Articolo 11 – Entrata in vigore



ALLEGATO A - SERVIZI EROGATI

CAPO I - Interventi di servizio sociale

1. Segretariato sociale e segretariato sociale professionale
2. Presa in carico del servizio sociale

CAPO II - Interventi economici ad integrazione del reddito

3. Interventi di sostegno economico

CAPO III – Interventi e servizi

4. Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
5. Pasti a domicilio
6. Servizio di trasporto sociale
7. Integrazione rette servizi residenziali
8. Integrazione rette servizi residenziali – grave marginalità
9. Integrazione rette servizi semiresidenziali per anziani e disabili
10. Integrazione rette servizi residenziali per minori
11. Interventi socioeducativi a supporto della famiglia

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, i principi, i criteri e le procedure di accesso agli interventi, alle prestazioni e ai servizi erogati dal Servizio Sociale del COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana (in breve: COeSO SdS). Il presente Regolamento è strumento di garanzia ed equità per i cittadini, di semplificazione ed efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi.

2. Il Regolamento disciplina gli interventi ed i servizi sociali, quali attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento (anche parziale) e di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

3. Il Servizio Sociale del COeSO SdS è orientato a costruire lo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei servizi, nel rispetto dei principi fondamentali di universalità, sussidiarietà, adeguatezza, rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza, sostenendo le persone nel superamento delle situazioni di bisogno e difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico tramite interventi personalizzati concepiti nel rispetto delle differenze e possibilmente delle scelte espresse dai singoli, garantendo la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale aprioristica garanzia di prestazione.

4. Il sistema è orientato alla stabilizzazione e consolidamento dell'offerta trasversale alle aree di bisogno, con particolare riguardo all'integrazione con i servizi socio-sanitari, del lavoro, dell'istruzione/formazione, dei trasporti e della casa.

5. COeSO SdS determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale, regionale e di ambito, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Articolo 2 – Informazione

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale, COeSO SdS garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, nonché ai criteri di compartecipazione al costo dei servizi.

2. Il servizio di segretariato sociale può essere garantito attraverso un articolato sistema di punti di accesso fisici presenti nel territorio e/o virtuali.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza ⁽¹⁾, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 – Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:

a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nei Comuni delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana;

b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i richiedenti asilo, i rifugiati, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nei Comuni delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana;

2. Accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. Possono essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio dei Comuni delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili per legge. Tali interventi rivestono comunque carattere temporaneo, straordinario e di emergenza.

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta formale dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi o istituzioni coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni che richiedano una valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

⁽¹⁾ Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.



4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino altra valutazione.

5. Con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata o il contributo erogato.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa o di erogazione di contributi

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 s.m.i., dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- b) dalla normativa regionale in materia;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, COeSO SdS può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

4. La morosità può comportare l'interruzione delle prestazioni erogate o l'attivazione di altri strumenti idonei a soddisfare il credito del COeSO SdS.

Articolo 7 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. COeSO SdS effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del COeSO SdS. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio delle singole amministrazioni comunali nonché dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.

3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:

- palesemente inattendibili;
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
- illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso del COeSO SdS e dell'Amministrazione comunale;
- con valore ISEE pari a zero.

4. Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporterà il diniego o la revoca dell'intervento.

5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici del COeSO SdS invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.



6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esauritive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio dei servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca, di studio, di controllo e di rendicontazione a Enti terzi qualora previsto da specifiche normative.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima o di revoca del contributo.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

5. L'informativa completa in ordine al trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito internet del COeSO SdS.

Articolo 9 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti laddove non compatibile.

Articolo 10 – Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia per quanto compatibili.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

ALLEGATO A - SERVIZI EROGATI

CAPO I - Interventi di servizio sociale

Articolo 1 - Segretariato sociale e segretariato sociale professionale

1. I servizi sociali di COeSO SdS garantiscono lo sportello di segretariato sociale, con accesso in giorni e orari prestabiliti.

2. L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:

- garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;

3. L'attività del segretariato sociale professionale è garantita dall'Assistente Sociale ed è finalizzata a:

- assicurare l'ascolto e la valutazione dei bisogni;
- indirizzare e/o accompagnare verso la rete territoriale dei servizi;

4. Quando il bisogno dell'utenza viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude il relativo procedimento.

5. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di intervento qualificato, viene definita la presa in carico sociale.

Articolo 2 - Presa in carico del servizio sociale

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, le persone sono prese in carico dal servizio sociale professionale.

2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio sociale.

3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari e/o individuali.

4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono in capo dell'assistente sociale responsabile del caso.

2.1 – Presa in carico

1. La presa in carico si articola in tre momenti:

- a. una fase di valutazione professionale della situazione generale effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e l'eventuale ridefinizione della domanda espressa, dei bisogni che vi sottendono e delle risorse presenti;
- b. predisposizione di un progetto condiviso rispettando i principi di appropriatezza e di efficacia, che preveda l'assunzione di compiti, impegni, obiettivi e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di affrontare e superare la condizione di



- bisogno. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- c. verifica periodica, rapportata alla durata e alla complessità del progetto, degli impegni assunti dalla persona e eventuale ridefinizione del progetto sulla base degli esiti del percorso.

2.2 - Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o del suo nucleo familiare termina per:
 - a. raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
 - b. interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
 - c. trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali);
 - d. passaggio per competenza ad altro servizio;
 - e. decesso.

CAPO II - Interventi economici ad integrazione del reddito

Articolo 3 - Interventi di sostegno economico

3.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per sostegno al reddito si intende un intervento economico diretto o indiretto, di beni materiali e/o servizi rivolti alle persone che si trovano in situazioni di disagio economico, sociale e/o a rischio di esclusione.
2. Il sostegno è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento delle difficoltà, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare, ove possibile, all'autonomia della persona.
3. Gli interventi di sostegno vengono stanziati nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.

3.2 - Finalità

1. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati alla prevenzione, al contrasto e al superamento del disagio e della marginalità sociale.
2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà del nucleo, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
3. Gli interventi di cui al presente articolo vanno a integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

3.3 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi economici di cui al presente Regolamento sono i residenti regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione dei Comuni delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.
2. Possono essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone non residenti, presenti nel territorio delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili per legge. Tali interventi rivestono comunque carattere temporaneo, straordinario e di emergenza. I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE devono comunque essere in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno.
3. Gli interventi di emergenza riguardano bisogni primari quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al consumo di pasti, al pernottamento, al trasporto finalizzato al raggiungimento del Comune di residenza o di dimora abituale e all'acquisto di farmaci.

3.4 – Percorso di inclusione

1. I destinatari degli interventi economici che soddisfano le condizioni di accesso di cui al presente Regolamento potranno essere coinvolti, laddove le condizioni lo consentano e/o sia ritenuto opportuno, in un percorso di inclusione personalizzato volto a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.2 secondo le modalità di cui all'articolo 2 del capo I.
2. All'interno del percorso di inclusione personalizzato e/o nell'atto amministrativo conseguente sono contenute le modalità di erogazione degli interventi economici.

3.5 – Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici

1. Hanno accesso agli interventi economici di cui al presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e appartenenti a nuclei familiari che si trovino in una condizione di disagio socio-economico valutato attraverso il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 smi e, ai fini di una attualizzazione:

- le buste paghe o altro titolo rappresentativo della condizione economica
- altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale a qualunque titoli concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni
- spese rilevanti e contingenti (es. mutuo, spese sanitarie..)
- patrimonio mobiliare, così come definito ai fini ISEE, al momento della presentazione della domanda
- altra documentazione ritenuta utile dal servizio sociale professionale

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013 e smi, rappresenta causa di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare:

- a. di ISEE superiore al valore definito dalla Giunta esecutiva di COeSO SdS
- b. di entrate equivalenti superiori al valore definito dalla Giunta esecutiva di COeSO SdS. Per "entrate equivalenti" si intende il rapporto tra le entrate definite secondo le modalità dei punti di cui al comma 1 del presente articolo e la scala di equivalenza utilizzata nell'ISEE (*entrate / scala di equivalenza*)
- c. di patrimonio mobiliare al momento della presentazione della domanda di valore superiore a quello definito dalla Giunta esecutiva di COeSO SdS;
- d. di patrimonio immobiliare diverso dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduto a titolo di proprietà esclusiva e superiore al valore definito dalla Giunta esecutiva di COeSO SdS;
- e. dei seguenti beni mobili registrati:
 - uno o più autoveicoli acquistati e immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - uno o più motocicli acquistati e immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - uno o più natanti o barche da diporto
- a. l'entità del contributo di cui agli articoli successivi è sempre proposta dal servizio sociale professionale sulla base della situazione contingente nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno, tenuto conto del contributo massimo erogabile.

4. Per presentare la richiesta di intervento economico deve essere posseduta un'attestazione ISEE in corso di validità.

3.6 – Interventi economici

1. Gli interventi economici erogati da COeSO SdS, secondo le finalità di cui all'art. 3.2, si articolano in:

- a. intervento economico ordinario;
- b. intervento economico straordinario.

3.7 – Intervento economico ordinario (descrizione)

1. E' l'intervento economico previsto per le persone sole o per i nuclei familiari in cui sono presenti uno o più potenziali percettori di reddito abili al lavoro o più facilmente orientabili verso i percorsi di cittadinanza attiva che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si trovino in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

2. In particolare, l'intervento è orientato al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la fragilità economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.

3. Nel progetto personalizzato sono definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo, dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa a integrazione, anche parziale, del reddito familiare.

4. Si considerano, di norma, non in grado di sostenere un'attività lavorativa i componenti del nucleo familiare, abituali percettori di reddito, che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:

- a. presenza di gravi patologie psicofisiche, certificate dai competenti servizi della sanità pubblica territoriale, che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
- b. stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente del nucleo familiare percettore di reddito, per il periodo di 4 mesi precedenti e 6 mesi successivi al parto.
- c. carichi di cura valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.

5. Il servizio sociale territoriale elabora un progetto personalizzato condiviso con gli interessati. Essi sono tenuti a rispettare gli impegni presi, pena la possibile esclusione dal beneficio dell'intervento di cui al presente comma.

6. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare l'utenza beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

3.8 – Intervento economico ordinario (disciplina)

1. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a. possesso dei requisiti di cui all'art. 3.3 (per gli stranieri non comunitari e comunitari il contributo per l'inclusione attiva può essere concesso a fronte di titolo di soggiorno valido);
- b. avvio del percorso di cui all'art. 3.4;
- c. situazione economica entro i parametri di accesso di cui all'art. 3.5;
- d. iscrizione alle apposite liste del Centro per l'impiego del singolo o dei membri della famiglia potenziali percettori di reddito.

2. La durata massima dell'intervento economico di inclusione attiva è definita dal progetto personalizzato.

3. Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che, una volta sottoscritto il progetto personalizzato, abbiano:

- a. rifiutato offerte di lavoro;
- b. cessato volontariamente un'attività lavorativa;
- c. tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
- d. non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato

4. In caso di inadempienza, su valutazione del servizio sociale professionale, gli interventi di cui al presente comma potranno essere interrotti e eventualmente riattivati nel caso di rivalutazione.

3.9 – Intervento economico straordinario (descrizione)

1. L'intervento economico finalizzato è destinato a integrare i redditi di singoli cittadini o di famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.

3.10 – Intervento economico straordinario (disciplina)

1. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a. requisiti di cui all'art. 3.3;
- b. avvio del percorso di cui all'art. 3.4, laddove possibile;
- c. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 3.5.

2. L'intervento può essere erogato in una o più soluzioni, tenuto conto delle risorse disponibili e degli esiti dell'istruttoria. Per ogni erogazione il servizio sociale territoriale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico finalizzato e gli eventuali interventi economici già concessi, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto all'eventuale progetto personalizzato concordato preventivamente.

3. E' di norma ammesso a contributo il pagamento di:

- a. imposte, utenze e costi assicurativi;
- b. spese per trasloco;
- c. spese funerarie;
- d. spese scolastiche e per la conciliazione vita-lavoro;
- e. arretrati dell'affitto e spese condominiali;
- f. spese per il reperimento di soluzioni abitative;
- g. spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale;

4. Richieste relative a interventi non compresi nell'elenco di cui sopra sono valutate in relazione al singolo progetto di assistenza e adeguatamente motivate in ordine alla loro necessità e funzionalità a tale progetto.

5. Ogni spesa deve essere debitamente documentata e rendicontata.

6. L'intervento, laddove ritenuto opportuno, può essere erogato direttamente al soggetto creditore o all'ente gestore del servizio.

CAPO III - Interventi

Articolo 4 - Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

4.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare (di seguito denominato SAD) costituisce l'espressione primaria e fondamentale dell'intervento sul territorio per la tutela della salute e del benessere dell'individuo anziano, adulto e minore e del relativo nucleo familiare, in stato di disagio a causa di condizioni sociali e sanitarie, in un'ottica di prevenzione secondaria e di riabilitazione, nonché di reinserimento e mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita.

2. Gli interventi che privilegiano l'ambito della vita quotidiana e il domicilio non sono da considerarsi come somma di prestazioni ma come azioni coerenti al raggiungimento di obiettivi/risultati del maggior benessere possibile della persona, all'interno di progetti personalizzati.

4.2 - Finalità

1. Il SAD è finalizzato a garantire alle persone autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il SAD promuove, mantiene o recupera:

- l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- il contrasto all'emarginazione e all'isolamento sociale;
- il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

4.3 - Destinatari

1. Destinatari del SAD sono le persone residenti nel territorio dei Comuni delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psicosociale o di altra natura.

2. Possono accedere al servizio anche le persone temporaneamente domiciliate nei Comuni delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana così come meglio specificato al successivo punto 4.6.

4.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il SAD viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene personale, alimentazione, relazioni sociali, riordino domestico, ecc.);
- sostegno della relativa rete familiare;
- attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

4.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le modalità di seguito specificate:

*a – compartecipazione mediante funzione lineare
in alternativa*

b – costo a totale carico dell'utenza (se non viene presentato l'ISEE)

4.6 – Casi particolari

1. Le persone non residenti nei Comuni delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana possono accedere al servizio, compartecipandovi, limitatamente ai primi sei (6) mesi di erogazione, secondo le modalità previste all'art. 4.5. Trascorso tale periodo, verrà posta a carico del beneficiario la tariffa massima.

2. Il servizio può essere erogato gratuitamente nel caso di minori a rischio, dove sia importante mantenere la presa in carico per salvaguardarne il benessere o qualora sia previsto un intervento preventivo o prescrittivo dell'Autorità Giudiziaria.

3. Il servizio può essere altresì erogato gratuitamente o con una quota agevolata rispetto a quella determinata con le modalità previste al punto 4.5, qualora il destinatario dell'intervento sia un cittadino in grave stato di isolamento sociale, privo di rete familiare o con rete familiare fragile e/o ad elevato rischio socio-sanitario.

4. Possono essere erogati gratuitamente, inoltre, un numero massimo di 5 accessi di operatori sociosanitari qualora il servizio sia richiesto per insegnare ai caregiver le tecniche di pulizia ed igiene personale e l'utilizzo dei vari presidi, limitatamente ai casi in cui vi sia una dimissione ospedaliera o l'inserimento in famiglia di personale privato. Il servizio potrà essere reiterato in presenza di una variazione della situazione socio-sanitaria dell'assistito e/o del nucleo.

4.7 – Gravità e priorità di accesso

1. Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità del servizio, l'Assistente Sociale e/o l'Ufficio amministrativo dell'U.F. Servizi Socio-sanitari e Socio-educativi potrà redigere una lista d'attesa, tenendo conto della presenza/assenza di una rete informale, del livello di autonomia e della situazione economica.

Articolo 5 - Pasti a domicilio

5.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio della persona di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

5.2 - Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire alle persone autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità

primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

5.3 - Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone incapaci o impossibilitate a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone che, individuate al comma precedente, su valutazione del servizio sociale professionale presentano una situazione di maggiore rischio socio-sanitario.

5.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo i menù giornalieri a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.

2. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari necessità dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

5.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le modalità previste qui di seguito:

*a – compartecipazione mediante funzione lineare
in alternativa*

b – costo a totale carico dell'utenza (se non viene presentato l'ISEE)

Articolo 6 - Servizio di trasporto sociale

6.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto di persone non in grado di raggiungere in autonomia strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, pubbliche o convenzionate, gli uffici e/o le sedi di servizi pubblici per il disbrigo di commissioni e/o di pratiche amministrative di prima persona.

6.2 - Finalità

1. In assenza di trasporto pubblico locale o nell'impossibilità di accedervi in autonomia e/o nel caso sia necessario l'accompagnamento, il servizio è finalizzato a consentire alle persone di effettuare visite, esami specialistici, prestazioni sanitarie e/o commissioni.

6.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio le persone che, su valutazione del servizio sociale professionale, siano in condizione di fragilità e/o prive di rete familiare di supporto.

2. Nel caso sia ritenuto opportuno o nei casi previsti per legge, i destinatari del servizio dovranno essere accompagnati da una persona terza che dovrà garantire la necessaria assistenza anche



durante la salita e/o la discesa dall'automezzo e, se necessario, nello svolgimento delle attività previste all'articolo precedente.

3. Le persone in possesso del contrassegno invalidi dovranno consentirne l'esposizione al fine di agevolare il parcheggio negli stalli dedicati.

6.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le modalità previste qui di seguito:

*a – compartecipazione mediante funzione lineare
in alternativa*

b – costo a totale carico dell'utenza (se non viene presentato l'ISEE)

Articolo 7 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani

7.1 Descrizione dell'intervento

1. Per “contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo” si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale praticata in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato, su delega dell'utente medesimo, direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.

2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art. 7.6.

3. L'intervento economico integrativo del COeSO SdS viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 s.m.i. e dal presente Regolamento non consenta la copertura integrale della quota sociale applicata agli ospiti dalla struttura residenziale.

7.2 Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone anziane non autosufficienti che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

7.3 Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono le persone anziane non autosufficienti, residenti nei Comuni delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, con un livello di compromissione funzionale, come accertato e definito in ambito di valutazione multidimensionale (UVM), e/o prive di adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno assistenziale, con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo

domiciliare e pertanto necessitanti di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo accreditata dal sistema regionale vigente in materia.

2. Nei casi in cui sia ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni acquisite dalla competente UVM, COeSO SdS, d'intesa con l'Ente gestore e l'utente, può predisporre un progetto individuale.

7.4 Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 7.1 del presente Regolamento:

- a. residenza anagrafica nei Comuni delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, prima dell'inserimento in struttura ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;
- b. autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente UVM e rilascio dell'impegnativa di residenzialità;
- c. certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi e smi.

2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 6 e 7, COeSO SdS, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della quota sociale a titolo di contributo alla persona. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico, verranno coinvolti i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

3. La domanda di prestazione economica viene rivolta ai competenti Servizi Sociali su apposita modulistica prestampata reperibile presso gli Uffici medesimi e disponibile sul sito internet tramite il portale del COeSO SdS, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:

- a. dal richiedente;
- b. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
- c. da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente UVM;
- estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
- aggiornamento delle consistenze patrimoniali alla data di presentazione della domanda
- estremi dell'indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda;
- l'eventuale decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, l'avvenuto deposito del ricorso;
- nel caso di anticipazione del pagamento della quota sociale, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato;
- dichiarazione circa l'inesistenza di donazioni di beni mobili o immobili effettuate dal richiedente nei tre anni precedenti la domanda medesima.

6. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita priva di adeguata rete familiare non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico prima dell'inserimento in struttura, COeSO SdS può riconoscere un intervento economico per un periodo

massimo di 180 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni non derivanti da impedimenti legittimi (la cui valutazione resta a carico dell'insindacabile giudizio dell'Ente), l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura, di norma, come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

7. Qualora al momento dell'inserimento in struttura il richiedente non avesse la possibilità di produrre un ISEE valido per prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo, la compartecipazione potrà essere, su motivata proposta del servizio sociale e per un termine massimo di 120 giorni, determinata in base all'ISEE ordinario con successiva determinazione della compartecipazione ed eventuale recupero delle maggiori somme dovute una volta acquisita la certificazione ISEE prevista dall'art. 6 , comma 3 del DPCM 159/2013 smi.

7.5 Procedura e decorrenza

1. I competenti Servizi Sociali all'atto della presentazione della domanda provvedono a rilasciare la comunicazione di avvio del procedimento.

2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i competenti Uffici procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.

3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.

4. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria, i competenti Servizi Sociali provvedono a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria.

5. Il richiedente l'intervento economico, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.

6. A completamento dell'istruttoria, viene adottato il provvedimento di assegnazione dell'intervento economico integrativo o il provvedimento motivato di diniego. Le parti interessate potranno sottoscrivere specifici accordi finalizzati al mantenimento del destinatario dell'intervento.

7. L'intervento integrativo comunale al pagamento della quota sociale decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio.

7.6 Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale a ciclo continuativo presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente così come di seguito quantificata:

a. in coerenza con i principi dettati dalla Legge 328/2000, l'importo della compartecipazione pubblica è ridotto in misura pari ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizioni di disabilità, salve le spese personali di cui al successivo comma 9;

b. nel caso di mancata copertura integrale della quota sociale, viene determinata una quota di compartecipazione a carico dell'utente rapportando l'ISEE del beneficiario alla quota sociale non coperta dai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari di cui al comma precedente;

c. è fatto salvo il principio previsto dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 (reddito di cittadinanza) che i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore all'importo massimo previsto annualmente dalla Giunta esecutiva di COeSO SdS saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio

disponibile” ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare, il cui valore viene aggiornato con riferimento alla data di presentazione della domanda, e del patrimonio immobiliare, desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell’eventuale mutuo residuo, con esclusione:

dell’abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico

delle quote di proprietà su patrimoni immobiliari inferiori all’intero

2. Il contributo del COeSO SdS verrà ridotto per un importo corrispondente all’eventuale quota di compartecipazione alla spesa da parte dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

3. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare, nel corso dell’erogazione della prestazione, ulteriori risorse del beneficiario (arretrati inclusi), fatto salvo il rimborso prioritario all’Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato, gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette.

4. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà del COeSO SdS in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l’utenza finalizzati all’alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo al COeSO SdS, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

5. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 smi, l’ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013 smi. La componente non è calcolata:

- 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
- 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l’estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

6. E’ fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell’utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta.

7. Ai fini della determinazione della compartecipazione dell’utente, su valutazione del Servizio Sociale professionale, potranno essere tenute in considerazione le situazioni di particolari, motivate, provate condizioni di bisogno e/o le situazioni in cui parti o quote di reddito o di patrimonio non siano disponibili (per esempio, cessione del quinto o debiti maturati).

8. L’entità della prestazione economica integrativa comunale nonché la determinazione della capacità di compartecipazione del richiedente e dei familiari non componenti il nucleo viene calcolata pro-die in base alla quota sociale di riferimento su base giornaliera, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 9.

9. Fatti salvi accordi specifici, COeSO SdS riconosce al richiedente un importo forfettario per le piccole spese personali nella misura determinata secondo normativa regionale vigente, tenuto conto della composizione e dei carichi di cura del nucleo familiare. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità.

Articolo 8 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per adulti in gravissima marginalità

8.1 Descrizione dell'intervento

1. Per “contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo” si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale praticata in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato con quietanza, laddove concordato, direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.

2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art. 8.6.

3. L'intervento economico integrativo viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 158/2013 smi e dal presente Regolamento non consenta la copertura integrale della quota sociale applicata agli ospiti dalla struttura residenziale.

8.2 Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità un adeguato percorso di accoglienza e assistenza, non attuabile a domicilio.

8.3 - Destinatari dell'intervento

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono gli adulti in condizioni di gravissima marginalità socioeconomica privi di rete di supporto familiare o con rete di supporto familiare fragile.

8.4 Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 8.1 del presente Regolamento:

a. residenza anagrafica nei Comuni delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, prima dell'inserimento in struttura ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;

b. certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 smi;

c. progetto personalizzato condiviso con la rete territoriale dei servizi (specialistici e/o terzo settore);

2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 6 e 7, COeSO SdS garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della quota sociale a titolo di contributo alla persona. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico, verranno coinvolti i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

3. La domanda di prestazione economica viene rivolta ai competenti Servizi Sociali su apposita modulistica prestampata reperibile presso gli Uffici medesimi e disponibile sul sito internet tramite il

portale del COeSO SdS, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:

- a. dal richiedente;
- b. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
- c. da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
- aggiornamento delle consistenze patrimoniali alla data di presentazione della domanda
- estremi dell'indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda;
- l'eventuale copia del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, l'avvenuto deposito del ricorso;
- nel caso di anticipazione del pagamento della quota di accoglienza, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato;

6. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita priva di adeguata rete familiare non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico comunale prima dell'inserimento in struttura, COeSO SdS può riconoscere un intervento economico, pari alla differenza tra il valore della retta della struttura medesima ospitante e le entrate a qualsiasi titolo percepite dalla persona assistita, per un periodo massimo di 180 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni non derivanti da impedimenti legittimi (la cui valutazione resta a carico dell'insindacabile giudizio dell'Ente), l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura, di norma, come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

7. Qualora al momento dell'inserimento in struttura il richiedente non avesse la possibilità di produrre un ISEE valido per prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo, la compartecipazione potrà essere, su motivata proposta del servizio sociale professionale e per un termine massimo di 180 giorni, determinata in base all'ISEE ordinario con successiva determinazione della compartecipazione ed eventuale recupero delle maggiori somme dovute una volta acquisita la certificazione ISEE prevista dall'art. 6 , comma 3 del DPCM 159/2013.

8.5 Decorrenza

1. L'intervento integrativo comunale al pagamento della quota sociale decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio.

8.6 Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota di accoglienza della struttura residenziale a ciclo continuativo presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente così come di seguito quantificata:

- a. in coerenza con i principi dettati dalla Legge 328/2000, l'importo della compartecipazione pubblica è ridotto in misura pari ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizioni di disabilità, salve le spese personali di cui al successivo comma 9;

b. nel caso di mancata copertura integrale della quota di accoglienza, viene determinata una quota di compartecipazione a carico dell'utente rapportando l'ISEE del beneficiario alla quota sociale non coperta dai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari di cui al comma precedente;

c. è fatto salvo il principio previsto dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 (reddito di cittadinanza) che i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore all'importo massimo previsto annualmente dalla Giunta Esecutiva del COeSO SdS saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare, il cui valore viene aggiornato con riferimento alla data di presentazione della domanda, e del patrimonio immobiliare, desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione:

dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico

delle quote di proprietà su patrimoni immobiliari inferiori all'intero

2. Il contributo dell'ente verrà ridotto per un importo corrispondente all'eventuale quota di compartecipazione alla spesa da parte dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

3. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare, nel corso dell'erogazione della prestazione, ulteriori risorse del beneficiario (arretrati inclusi), fatto salvo il rimborso prioritario all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato, gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento della quota di accoglienza.

4. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà del COeSO SdS in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della quota di accoglienza, con conseguente titolo, in capo al COeSO SdS, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

5. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013. La componente non è calcolata:

- 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
- 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

6. E' fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta.

7. Ai fini della determinazione della compartecipazione dell'utente potranno essere tenute in considerazione le situazioni in cui parti o quote di reddito o di patrimonio non siano disponibili (per esempio, cessione del quinto o debiti maturati).

8. L'entità della prestazione economica integrativa comunale nonché la determinazione della capacità di compartecipazione del richiedente e dei familiari non componenti il nucleo viene calcolata pro-die in base alla quota di accoglienza di riferimento su base giornaliera, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 9.

9. Fatti salvi accordi specifici, COeSO SdS riconosce al richiedente un importo forfettario per le piccole spese personali nella misura determinata secondo normativa regionale vigente, tenuto conto della composizione del nucleo familiare. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, dovranno essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla Direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, ai competenti Uffici onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'Ente.

Articolo 9 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili

9.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) a carattere socioassistenziale ovvero sociosanitario, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

9.2 - Finalità

1. Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

9.3 - Destinatari

1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

9.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È previsto un contributo quantificato in funzione dell'ISEE, secondo le modalità previste qui di seguito:

a – fasce di compartecipazione in base alla frequenza

Articolo 10 - Integrazione di rette di servizi residenziali e semiresidenziali socioeducativi per minori

10.1 Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura della retta di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali per minorenni e/o neomaggiorenni con provvedimento amministrativo e strutture per l'accoglienza mamma-bambino, liquidato direttamente da COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, in base alla convenzione per l'esercizio delle funzioni di tutela minorile.

10.2 Finalità

1. L'accoglienza dei minori e/o neomaggiorenni in strutture residenziali e semiresidenziali e l'accoglienza mamma-bambino in strutture residenziali sono finalizzate a garantire un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel percorso evolutivo, superando le condizioni di fragilità e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Articolo 11 – Interventi socioeducativi a supporto della famiglia

11.1 - Descrizione dell'intervento

1. Il Servizio Educativo Domiciliare (SED) è un servizio rivolto ai minori e alle loro famiglie residenti nel territorio dei Comuni delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, attivato dai Servizi sociali per rispondere alle finalità previste dalla vigente normativa.

11.2 – Finalità e obiettivi

1. Il SED persegue le seguenti finalità:
 - a) garantire il diritto del minore di essere allevato, educato e istruito in modo sufficientemente adeguato, ove possibile, all'interno della propria famiglia di origine;
 - b) prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione e mantenere e favorire il recupero delle capacità del minore favorendo l'attività di socializzazione e di rapporti interpersonali.
 - c) sostenere il minore inserito in famiglia affidataria laddove siano presenti particolari problematiche soggettive del minore stesso;
 - d) accompagnare il minore, privo di figure di riferimento, in un progetto di autonomia personale in vista della maggiore età;
 - e) intervenire nei casi non in carico ai servizi specialistici, che si vengano a trovare in situazioni di emergenza temporanea tali da porli in condizioni di rischio per la propria incolumità e che necessitano di assistenza primaria, in attesa dell'attivazione dell'UVMD.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il SED si prefigge i sottoelencati obiettivi da realizzare prevalentemente nei contesti di seguito indicati:
 - a) sostegno e recupero delle funzioni di cura ed educative dei genitori in casi di temporanea difficoltà nell'esercizio delle stesse, da realizzarsi prevalentemente in contesto domiciliare;
 - b) sviluppo delle competenze individuali e sociali del minore e rinforzo dei fattori di resilienza, da realizzarsi prevalentemente nel contesto territoriale di vita quotidiana;
 - c) favorire l'accesso alle attività socializzanti, ludiche e ricreative presenti nel territorio, in continuità con l'eventuale progettualità in corso.

11.3 - Destinatari

1. Il SED si rivolge ai minori nelle seguenti condizioni:

- a) minori che si trovino in situazioni personali e/o familiari di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo;
- b) minori, con problematiche soggettive, collocati in affidamento familiare;
- c) minori con difficoltà relazionali, comportamentali e di apprendimento, con ridotte capacità cognitive;
- d) minori che si trovino già in carico al servizio tutela minori delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana;
- e) minori con bisogni educativi speciali, in continuità con l'eventuale progettualità in corso;
- f) minori che non hanno concluso l'obbligo formativo.

11.4 – Il Progetto Educativo Individuale (P.E.I.)

1. Il Progetto Educativo individuale (di seguito denominato P.E.I.) definisce gli obiettivi, le azioni e i tempi di attuazione, monitoraggio e verifica dell'intervento SED, in riferimento alle esigenze e alle caratteristiche del minore e della sua famiglia, nonché gli specifici impegni assunti dai diversi soggetti coinvolti.

2. Il P.E.I. viene elaborato dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana avente in carico il minore, in raccordo con la rete territoriale dei servizi.

3. L'attivazione del servizio avviene in conformità al presente Regolamento, applicando le precedenze di inserimento ai sensi del successivo art. 11.6, valutando la possibilità di fruizione del monte ore previsto dal P.E.I. ed è subordinata all'accettazione formale dell'intervento da parte dei genitori del minore o da colui che ne ha la responsabilità genitoriale.

4. Il P.E.I. è rinnovabile a seguito di revisione da parte del Servizio Sociale professionale in raccordo con la rete territoriale dei servizi.

11.5 – Tipologie di intervento del SED

1. L'intervento è svolto prevalentemente nel contesto domiciliare o in contesti extrascolastici dove abitualmente si svolge la vita quotidiana del minore (Centri di animazione estiva, luoghi di socializzazione, centri ludico-ricreativi e sportivi, servizi socio-sanitari) e si rifà alla metodologia "dell'accompagnamento educativo" che consiste nell'affiancamento del genitore all'apprendimento della funzione educativa e della realizzazione dei quotidiani compiti genitoriali di accudimento ed educazione dei figli, per il tempo necessario allo svolgimento del P.E.I.

2. Il P.E.I. comprende interventi e prestazioni individuati tra i seguenti:

a) affiancamento e accompagnamento del minore nello svolgimento dei propri compiti quotidiani: cura di sé e della propria persona, impegni scolastici e di apprendimento, gestione dei momenti e dei ritmi della giornata, predisposizione e cura dei propri ambienti di vita;

b) accompagnamento del/dei genitori nello svolgimento autonomo delle attività di cura quotidiana del minore nell'ambiente familiare e nei connessi rapporti con il contesto sociale: visite mediche/vaccinazioni, accesso e frequenza del nido/scuola, soddisfacimento dei bisogni primari, ecc.;

c) accompagnamento del minore per favorire la partecipazione ad attività sociali-ludico-ricreative-sportive-formative-preventive territoriali.

11.6 – Priorità di accesso



1. L'accesso agli interventi di cui al presente Regolamento è effettuato su valutazione del Servizio Sociale Professionale del COeSO SdS avente in carico il minore e/o per competenza territoriale.

2. Costituiscono priorità di accesso in ordine di precedenza:

a) disagio, pregiudizio e/o rischio evolutivo del minore;

b) condizioni soggettive problematiche, di difficoltà o disagio del minore anche inserito in famiglia affidataria.

11.7 - Compartecipazione al costo del servizio

1. L'eventuale compartecipazione al costo del servizio viene definita in coerenza con il Progetto Educativo Individuale di cui all'articolo 11.4 o, in alternativa, in base a quanto previsto all'articolo 4.5 del presente Regolamento.

11.8 – Casi particolari

1. Possono accedere al servizio anche i minori non residenti nel territorio dei Comuni delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana in coerenza con il Progetto Educativo Individuale di cui all'art. 11.4 condiviso con la rete territoriale dei servizi e/o con il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.